

# L'assegno compensa il contributo alla vita familiare

## DIVORZIO

La Cassazione torna sui principi fissati nel 2018 dalle Sezioni unite

**Giorgio Vaccaro**

L'assegno divorzile ha la funzione di far ottenere al coniuge che lo chiede non solo l'autosufficienza ma un livello di reddito adeguato al contributo fornito alla vita familiare e, in particolare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di marito e moglie. Lo ha stabilito la Prima sezione della Cassazione con l'ordinanza 27771 del 30 ottobre scorso (presidente Genovese, relatore Bisogni) che, riformando una pronuncia della Corte d'appello di Milano, è tornata sulla questione dei criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile chiarendo in chiave interpretativa i principi fissati dalla sentenza 18287 del 2018 delle Sezioni unite.

La Cassazione parte dall'osservare che la sentenza delle Sezioni unite ha riconosciuto all'assegno divorzile «una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa», che fa sì che il riconoscimento dell'assegno sia preceduto da un rigoroso «accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive». Per i giudici «il giudizio dovrà essere espresso in particolare alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente

diritto». Infatti, per la Cassazione, la finalità dell'assegno divorzile non è quella di permettere al coniuge richiedente di conseguire «l'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto» ma di raggiungere «in concreto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate». Inoltre, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non deve essere finalizzata alla «ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi»: si sottolinea così la centralità del criterio dell'effettiva collaborazione del richiedente alla formazione del benessere familiare e dell'ex.

La Cassazione inoltre conferma il superamento dei principi espressi con la propria precedente sentenza (11504/2017) che, accantonando il criterio del tenore di vita per attribuire e quantificare l'assegno, aveva proposto «una rigida ripartizione bifasica della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile, la riaffermazione della funzione unicamente assistenziale dell'assegno di divorzio, della perimetrazione del quantum nei limiti dell'attribuzione di una somma idonea a garantire la mera autosufficienza economica al coniuge beneficiario». Si tratta di canoni che sono stati ritenuti in modo esplicito dalle Sezioni unite non coerenti con la funzione complessa dell'assegno.

Per questi motivi la Cassazione ha rinviato il caso alla Corte d'appello di Milano in altra composizione perché decida applicando in concreto i principi fissati dalle Sezioni unite.